

S. 3518/15

ESENTE



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Alberto Rossi ha pronunciato la seguente

## *s e n t e n z a*

nella causa civile di primo grado n° 73323/2013 R.G.Aff.Cont., posta in decisione nell'udienza del 10 ottobre 2014, vertente

T R A

~~COPIA DELLA SENTENZA~~, elett. dom/to in ~~Roma, Via Campanella 100~~, presso lo Studio legale dell'Avv. Laila Perciballi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

**o p p o n e n t e**

E

~~COPIA DELLA SENTENZA~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di ~~Agente della Finanza per la Provincia di Roma~~ elett. dom/ta in ~~Roma, Piazza della Campitana~~, presso lo Studio legale dell'Avv. Riccardo Fiorentini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,

**o p p o s t o**

~~COPIA DELLA SENTENZA~~, in persona del ~~COPIA DELLA SENTENZA~~,

**o p p o s t o c o n t u m a c e**

OGGETTO: opposizione ex articolo 615 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L'opponente ha impugnato la cartella esattoriale n° 097 2013 02586947 78, contenente l'invito a saldare, in favore di ~~COPIA DELLA SENTENZA~~, l'importo di € 267,76 a fronte di sanzione/i pecuniaria/e (e relativi accessori) per violazione/i al C.d.S.

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'articolo 132 cod. proc. civ., come modificato dall'articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Pregiudizialmente sussiste l'interesse ad agire, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c., essendo stata la citazione notificata in pendenza del termine di un anno previsto dall'articolo 50, d.p.r. 602/1973 per l'avvio della procedura espropriativa.

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, consolidatosi negli ultimi anni (vedasi Cass. nn. 15149/2005, 2819/2006, 7007/2006, 9180/2006, 13831/2006, 3701/2007, 5871/2007, 6170/2007, 21793/2010), l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei presupposti costitutivi (irregolarità e/o inesistenza della notifica del verbale di accertamento), laddove non sussista alcun intento o funzione recuperatoria del rimedio speciale previsto dagli articoli 204-bis CdS e 7 d.lgs. n. 150/2011, integra un motivo di opposizione ex articolo 615 c.p.c., in quanto tale non soggetto a termine (salva la valutazione positiva sull'attualità dell'interesse ad agire ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge).

Sussiste, del pari, la competenza del giudice adito, non risultando in atti l'esecuzione ancora iniziata e rientrando il credito nell'ambito della competenza per materia e valore del Giudice di Pace (sanzioni pecuniarie per violazioni al CdS) e per territorio dell'Ufficio di Roma, essendo il debitore residente in Roma, ove è stato posto in esazione il credito (articolo 27 c.p.c.).

Quanto alla legittimazione passiva degli opposti, il credito risulta iscritto nei ruoli esattoriali di ~~\_\_\_\_\_~~ e la domanda principale mira alla declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo che legittima l'iscrizione medesima, ed alla correlata declaratoria di estinzione del credito ai sensi dell'articolo 201, commi 1 e 5, CdS, pronunce che determinerebbero effetti diretti nella sfera giuridica del creditore; in tal senso ~~\_\_\_\_\_~~ non solo è legittimato passivamente, ma è un litisconsorte necessario.

Controversa è, di contro, la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione (per l'insussistenza Cass. n. 11274/2007, 3338/2007, 27065/2005, 23701/2004, 11746/2004 – per la sussistenza cfr. Cass. 709/2008, 24154/2007, 21398/2004, 17936/2003, 5277/2001, 4324/1999)

Si osserva, tuttavia, da una parte, che le sentenze più recenti (Cass. nn. 709/2008 e 24154/2007) dichiarano il litisconsorzio necessario dell'agente per la riscossione, d'altra parte, che l'agente medesimo ha senz'altro un interesse attuale e concreto a partecipare al giudizio, quale responsabile del procedimento di riscossione, sia al fine di opporsi ad una pronuncia astrattamente idonea a determinare effetti pregiudizievoli nei suoi confronti (perdita del diritto di aggio e diritto di rivalsa dell'Ente creditore), sia al fine di conoscerne l'esito e procedere (obbligatoriamente, a prescindere dall'assenso dell'ente creditore, quale parte in causa nei cui confronti si estende il giudicato), nel caso di annullamento del titolo, al discarico delle somme ingiunte, rispondendo personalmente di omissioni, indebite ingiunzioni future, pignoramenti o quant'altro, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 4, c.p.c.

Nel merito l'opposizione è fondata.

In atti non vi è prova della notifica, ovvero della contestazione immediata, del v.a.v. posto in riscossione, onere a carico della p.a. ai sensi dell'articolo 2697, comma 1, c.c. (la pubblica

amministrazione è attrice in senso sostanziale ed è tenuta a provare la valida formazione del titolo esecutivo) e per principio generale (in negativis non fit probatio).

Ne discende l'estinzione della sanzione pecuniaria ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 201 CdS e la radicale nullità della cartella esattoriale impugnata per inesistenza del titolo esecutivo.

Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'ente creditore.

Giusti motivi per compensare le spese nei confronti di ~~Comune di S. Maria~~, considerato che la società medesima è estranea alla procedura di perfezionamento del titolo esecutivo, essendo la notifica del verbale di accertamento un adempimento di esclusiva pertinenza del creditore (fermo quanto sopra rilevato in ordine agli specifici obblighi di discarico ricadenti su ~~Comune di S. Maria~~).

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo e l'estinzione della sanzione pecuniaria di cui al verbale di accertamento n. 13091435901 del 22.10.2009 e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella esattoriale n° 097 2013 02586947 78;
2. Condanna ~~Comune di S. Maria~~ al rimborso, in favore di parte opponente, delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 260,00 (€ 60,00 spese esenti, € 200,00 compenso professionale), oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Roma li 9 gennaio 2015.

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott. Alberto Rossi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23/1/15  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Simona Daniele

